



# UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA

### **REGOLAMENTO**

#### **PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI**

#### **DI PROFESSORE EMERITO e di PROFESSORE ONORARIO**

*(Emanato con D.R. n. 60/2018 del 25.01.2018 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 26.01.2018 e pubblicato nel B.U. n. 133, modificato con D.R. n. 901/2019 del 13.05.2019 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 13.05.2019)*

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina modalità e procedure per la proposta di riconoscimento dei titoli accademici di Professore Emerito e di Professore Onorario.

### **Art. 2 – Requisiti per il riconoscimento dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario**

1. I titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario possono essere conferiti a professori ordinari che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, i quali abbiano prestato almeno venti anni continuativi di servizio nel ruolo di ordinario, per il riconoscimento del titolo di Professore Emerito, e almeno quindici anni continuativi di servizio nel ruolo di ordinario, per il riconoscimento del titolo di Professore Onorario. In entrambi i casi, almeno gli ultimi cinque anni di servizio devono essere stati prestati presso l'Università di Siena.

I candidati ai titoli suddetti devono inoltre:

- a. aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'Università con una attività scientifica di eccellenza, attestata dal valore, originalità, diffusione e continuità della produzione scientifica, dal conseguimento di prestigiosi premi o riconoscimenti internazionali, da ulteriori titoli di merito, quali, ad esempio, la direzione e/o presidenza di Società scientifiche o Accademie nazionali o internazionali, la direzione di riviste scientifiche di elevata diffusione e prestigio;
- b. avere svolto con continuità e dedizione la propria attività didattica ed aver partecipato costantemente all'attività accademico-istituzionale;
- c. avere ricoperto posizioni di responsabilità istituzionale nella gestione di strutture dell'Ateneo senese o di altre Università;
- d. aver mantenuto nel corso della carriera accademica un contegno connotato da correttezza nei confronti di interlocutori interni ed esterni all'Ateneo.

### **Art. 3 – Ipotesi di esclusione**

1. I titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario non possono essere conferiti a coloro che abbiano subito provvedimenti disciplinari più gravi della censura o abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche nonché a quanti abbiano, in ogni caso, causato discredito all'Ateneo senese.

#### **Art. 4 – Procedura**

1. La proposta di riconoscimento del titolo di Professore Emerito e del titolo di Professore Onorario, congruamente motivata con riferimento ai requisiti di cui all'art. 2 e alla mancanza delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, deve essere deliberata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni.

Essa può essere presentata:

- a) dal Rettore;
- b) da almeno la metà più uno dei docenti componenti il Senato Accademico;
- c) da almeno settanta docenti dell'Ateneo.

2. La proposta viene discussa dal Consiglio di Dipartimento cui il candidato afferiva al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni, in seduta ristretta ai docenti ed è adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel caso di mancato accoglimento, la proposta non è reiterabile. Qualora per due sedute del Consiglio di Dipartimento non sia stato raggiunto il numero legale, la proposta è da intendersi come respinta e non più reiterabile.

3. Ottenuta la votazione favorevole del Dipartimento, la proposta viene inoltrata al Senato Accademico il quale delibera in merito alla stessa con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

4. In caso di accoglimento da parte del Senato Accademico, la proposta è inoltrata al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per i provvedimenti di competenza.

#### **Art. 5 Attività di ricerca e didattica**

1. I Professori Emeriti e i Professori Onorari possono continuare a svolgere attività di ricerca, anche all'interno di gruppi o progetti di ricerca, previo parere favorevole del dipartimento cui afferivano al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni.

2. L'eventuale affidamento di contratti di docenza al Professore Emerito e al Professore Onorario resta disciplinato dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di incarichi di insegnamento.

3. Il dipartimento di cui al comma 1 può mettere a disposizione dei Professori Emeriti e dei Professori Onorari, compatibilmente con la disponibilità di spazi del dipartimento medesimo, uno spazio adeguato affinché possano continuare a frequentare le strutture dipartimentali e utilizzare le risorse documentali; il beneficio è concesso per un triennio ed è rinnovabile, qualora ne permangano le motivazioni.